

Messaggio

numero

7085

data

14 aprile 2015

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Modifica della norma transitoria di cui all'art. 25 della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre alla vostra approvazione la proposta di modifica della norma transitoria della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976 (LAPIS, RL 1.4.3.1) in attesa dell'entrata in vigore del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati.

I. PREMESSA

Il 15 aprile 2013 sono stati approvati i singoli articoli e il complesso di legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza annessi al rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio n. 6647 del 5 giugno 2012 concernente l'adesione al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati e modifica della legge dell'8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e di sorveglianza fino alla sua abrogazione, le cui modifiche sono entrate in vigore il 14 giugno 2013. Tali adeguamenti legislativi sono stati voluti al fine di apportare alcuni aggiornamenti nel frattempo intervenuti nell'ambito delle attività private di sicurezza nonché di introdurre dei requisiti minimi di formazione professionale già nella fase di attesa dell'entrata in vigore del citato Concordato, in modo da migliorare la qualità dei servizi offerti.

Sino al 13 giugno 2013, il previgente art. 5 cpv. 2 LAPIS, permetteva il rilascio di un'autorizzazione ad esercitare le attività private di investigazione e sorveglianza a cittadini di nazionalità diversa da quella svizzera a condizione che fossero residenti in Ticino da almeno cinque anni. Nell'attuale normativa tale deroga non è più presente, ciononostante non è stata prevista alcuna norma transitoria che regoli le situazioni relative alle persone provenienti da Stati terzi, le quali in virtù del previgente quadro giuridico già dispongono (anche da lungo tempo e senza creare problemi) di un'autorizzazione LAPIS.

II. PROBLEMATICA EMERSA

Se il concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati fosse effettivamente entrato in vigore - come allora ipotizzato - il 1° luglio 2014, non vi sarebbero stati particolari problemi, ritenuto che l'art. 5 lett. a) dello stesso prevede il

rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività in questo contesto anche ai titolari di un permesso di soggiorno o di domicilio da almeno due anni. Tuttavia il concordato non è entrato in vigore entro l'auspicato termine e attualmente non ne è prevista l'entrata in vigore prima del 1° gennaio 2017.

Questa circostanza ha fatto emergere un inconveniente che incide non di poco sulla situazione professionale delle persone toccate, le quali a causa di una lacuna legislativa perderanno il lavoro che svolgono da più anni, con immaginabili gravi conseguenze anche sul piano personale. Giusta le norme LAPIS vigenti i cittadini provenienti da Stati terzi titolari di un'autorizzazione ai sensi della previgente normativa non possono infatti più ottenere alla scadenza il rinnovo di tale permesso, rispettivamente, in caso di trasferimento presso un'altra ditta durante il corso di validità dell'autorizzazione, il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo concernente la nuova datrice di lavoro; di conseguenza è loro preclusa la possibilità di continuare la propria attività lavorativa nel settore privato della sicurezza e sorveglianza.

La questione è stata anche segnalata da cittadini e diverse società di sicurezza attivi nel settore che si sono rivolti al Dipartimento delle istituzioni chiedendo di valutare la possibilità di porre rimedio a tale ingiustificato pregiudizio.

III. PROPOSTA DI MODIFICA

Alla luce di quanto precede, considerato che la lacuna legislativa riscontrata genera un impatto considerevole sulla situazione di fatto di diverse persone con gravi ripercussioni sull'intera sfera personale e familiare, tenuto conto inoltre che questi cittadini sono attivi da numerosi anni in questo settore senza arrecare particolari disagi all'ordine e alla sicurezza pubblici, ritenuto che, in virtù delle garanzie fondamentali della buona fede e della certezza del diritto, appare equo limitare gli effetti di tale modifica legislativa che nega qualsiasi possibilità di concedere autorizzazioni ai sensi della LAPIS anche a persone che già ne sono in possesso da svariati anni, si propone di introdurre un regime transitorio tramite la modifica dell'art. 25 LAPIS. Esso consentirà ai cittadini stranieri provenienti da Stati terzi residenti in Ticino da lungo tempo, che **già sono al beneficio di un'autorizzazione Lapis** di richiedere **entro la scadenza** il rinnovo rispettivamente l'emissione di una nuova autorizzazione in deroga al requisito di cui all'art. 5 lett. a) LAPIS, fermo restando che essi soddisfino tutte le altre condizioni imposte dalla legge in questione. Tale deroga non è per contro applicabile nel caso di autorizzazioni LAPIS già scadute e neppure qualora il richiedente di nazionalità diversa da quella svizzera o di uno dei Paesi UE/AELS presenti ex novo istanza per il rilascio di un'autorizzazione.

L'articolo in questione viene pertanto così riformulato:

Articolo 25 cpv. 2 (nuovo) - Norme transitorie

²Fino all'entrata in vigore del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati, ai cittadini stranieri provenienti da Stati terzi, residenti nel Cantone, viene rilasciata rispettivamente rinnovata l'autorizzazione in deroga all'art. 5 lett. a), purché essi siano già al beneficio di un'autorizzazione valida al momento dell'inoltro dell'istanza.

IV. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La revisione della legislazione in materia di prestazioni di sicurezza effettuate da privati, nel frattempo evasa, era stata annunciata nel piano delle principali modifiche legislative figurante nel rapporto del gennaio 2012 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2012-2015. La presente modifica ne rappresenta in buona sostanza un'appendice.

Per lo Stato non sono previsti ulteriori oneri. Non si tratta infatti di un nuovo compito giacché la legislazione cantonale già sottopone a un regime autorizzativo le attività di investigazione e di sorveglianza effettuate da privati e che i beneficiari della nuova norma già dispongono di un'autorizzazione. Con il presente messaggio si intende semplicemente dotare la LAPIS di una norma transitoria che consenta a coloro che hanno beneficiato della previgente normativa meno restrittiva in merito al requisito della nazionalità richiesto per il rilascio dell'autorizzazione, di poter continuare a svolgere ogni genere di attività nel settore della sicurezza privata. Lo Stato continuerà anche in questo caso a percepire le tasse per le decisioni.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 (LAPIS); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 14 aprile 2015 n. 7085 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 è così modificata:

Art. 25 cpv. 2 (nuovo)

²Fino all'entrata in vigore del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati, ai cittadini stranieri provenienti da Stati terzi, residenti nel Cantone, viene rilasciata rispettivamente rinnovata l'autorizzazione in deroga all'art. 5 lett. a), purché essi siano già al beneficio di un'autorizzazione valida al momento dell'inoltro dell'istanza.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.